

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 33-2021

Oggetto: Sgravio totale per assunzione con contratto di apprendistato duale

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) e successivamente il Decreto Ristori (DL n. 137/2020), al fine di stimolare le aziende a ricorrere al contratto di apprendistato per la qualifica professionale e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, il cd. **“apprendistato duale”** o **“apprendistato di primo livello”**, hanno previsto:

- ✓ uno **sgravio contributivo totale**,
- ✓ per i **primi tre anni di contratto**,
- ✓ limitatamente alle **assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021**,
- ✓ effettuate da **datori di lavoro che impiegano fino a 9 addetti**.

L'INPS della **Circolare n. 87 del 18 giugno 2021**, ha fornito le prime indicazioni normative nonché le istruzioni operative per permettere ai datori di lavoro di fruire dell'esonero in questione.

Nel particolare, lo sgravio contributivo del 100% si applica alle aziende che occupano fino a 9 addetti con riferimento alla contribuzione dovuta ex art. 1, c. 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato),

- ✓ per l'assunzione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;
- ✓ di lavoratori con contratto di apprendistato duale.

Lo sgravio in parola non fa venire meno le altre misure agevolative previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 150/2015. Pertanto, l'esclusione dalla contribuzione NASpl nonché dal ticket di licenziamento trovano applicazione anche per i periodi successivi al terzo anno di contratto, mentre resta ferma l'aliquota del 5% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Si illustrano brevemente, le aliquote applicabili per le **assunzioni dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021** in apprendistato duale da parte di aziende che impiegano fino a 9 dipendenti:

Aliquote		Periodo contrattuale (mesi)			
		dal 1° al 12°	dal 13° al 24°	dal 25° al 36°	oltre il 36°
Datore di lavoro	Ctr. ordinaria	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	NASpl	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lavoratore		5,84%	5,84%	5,84%	5,84%
Totale		5,84%	5,84%	5,84%	10,84%

Il diritto alla fruizione dello sgravio contributivo per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è subordinato al rispetto:

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

- ✓ dei principi generali alle assunzioni agevolate indicati nell'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
- ✓ della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC (art. 1, c. 1175, Legge n. 296/2006).

Lo sgravio totale può essere legittimamente fruito da parte del datore di lavoro interessato, nel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli **aiuti de minimis** (non è soggetto ai limiti del cd. "Temporary Framework" introdotto per l'emergenza da Covid-19, ma è soggetto ai normali limiti del regime *de minimis*).

A partire dalle competenze del prossimo mese di luglio 2021, i datori di lavoro potranno usufruire dello sgravio in esame, indicando gli appositi codici nel flusso Uniemens, e con le competenze dei mesi di luglio e agosto 2021 potranno altresì recuperare i maggiori contributi versati, in caso di assunzione avvenuta nei mesi scorsi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 28 giugno 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio